



# **COMUNE BIENTINA**

**(prov. di Pisa)**

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 65 del 26/11/2019

divenuto esecutivo il 10/12/2019

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile, come regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

## **Articolo 2 – Luogo**

I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati o costituite, pubblicamente, presso i luoghi individuati come Casa Comunale intendendo come tale tutte le strutture, pertinenze, uffici e spazi esterni di seguito indicati:

- Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 53
- Torre Civica “Il Mastio” – Piazzetta dell’Angiolo
- Villa Comunale “Pacini Battaglia” – Piazza Martiri della Libertà
- Altri siti di proprietà comunale successivamente individuati con delibera di Giunta Municipale
- Luoghi diversi a seguito di apposite istanze e manifestazioni di interesse presentate dai privati che individuano sedi in loro proprietà ed in possesso dei requisiti di pregio architettonico, artistico, ambientale e oggetto, successivamente, di convenzione con l’Ente per una destinazione in via continuativa.

## **Articolo 3 – Orario**

I matrimoni e le unioni civili sono celebrati o costituite, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile, presso idonei spazi comunali.

Su richiesta degli interessati ed in accordo con il personale comunale coinvolto, la celebrazione o la costituzione può avvenire in giorni ed orari diversi.

Le celebrazioni o le costituzioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:

- 1° e 6 gennaio
- domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo)
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8, 25 e 26 dicembre
- Festa patronale di S. Valentino
- Giorni del Palio delle Contrade
- 2 novembre
- 24 e 31 dicembre

#### **Articolo 4 - Ufficiale di Stato Civile**

I matrimoni e le unioni civili vengono generalmente celebrati o costituite dal Sindaco o dagli Assessori/Consiglieri Comunali da questi delegati o dagli Ufficiali di Stato Civile delegati in servizio presso l'Ente.

Su richiesta degli interessati, il Sindaco può, per comprovate e accertate ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000, delegare per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, "...un cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale".

La domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui la persona deleganda dichiara il possesso dei requisiti richiesti. La delega di cui sopra è comunque un atto "*intuitu personae*", volontario e discrezionale del Sindaco. In caso in cui la delega sia concessa a persona diversa da un Assessore o un Consigliere Comunale si ritiene necessaria la presenza di un ufficiale di stato civile a garanzia dell'ufficialità della celebrazione che impegna due persone per la vita e le responsabilizza verso gli eventuali figli.

In tali casi, in aggiunta alla tariffa per l'utilizzo dei locali, dovrà essere corrisposta una somma a titolo di ristoro/indennizzo, giustificata dalla presenza del suddetto personale, che sarà stabilita dalla Giunta Municipale con proprio atto.

#### **Articolo 5 – Tariffe**

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono approvate successivamente dalla Giunta Municipale, con separato atto e rimangono valide sino a revisione.

Nella determinazione delle tariffe saranno considerati a titolo di rimborso:

- a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile (utilizzo sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala);
- c) le altre implicazioni legate alla disponibilità dei locali ed alla tipologia di servizio prescelto.

#### **Articolo 6 – Organizzazione del servizio e modalità di presentazione della domanda**

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con il servizio Tecnico manutentivo relativamente all'utilizzo delle sedi distaccate e altri luoghi, limitatamente alla logistica.

La visita dei luoghi destinati alla cerimonia può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso dei luoghi a ciò adibiti deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo (Allegato A), previo accordo con l'ufficio competente anche in relazione alla disponibilità dei locali, specificando giorno ed ora della celebrazione e sito prescelto. Deve di regola avvenire entro 45 gg dalla data di celebrazione.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'ufficio di Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Bientina con indicazione della causale "Prenotazione sala per matrimonio civile o costituzione unione civile"

La Giunta Comunale potrà determinare annualmente, anche in considerazione all'impegno profuso e al numero di matrimoni e unioni civili effettuati, forme incentivanti rivolte al personale coinvolto.

#### **Articolo 7 – Allestimento della sala**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire il luogo dove si celebra il matrimonio o si costituisce l'unione civile con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Il luogo dovrà essere quindi restituito nelle medesime condizioni in cui è stata concesso per la cerimonia.

Il Comune di Bientina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

#### **Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo**

Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che crei pericolo per terzi e/o che imbratti luoghi per loro natura aperti al pubblico. Detta condotta è di regola vietata anche negli spazi attigui, fatto salvo il lancio o lo spargimento in modeste quantità.

È assolutamente vietato l'utilizzo di plastica in osservanza agli indirizzi del progetto "PLASTIC FREE CHALLENGE" di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 44/2019.

Qualora vengano trasgredite dette disposizioni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la cerimonia una somma a titolo di contributo per le spese di pulizia, che verrà quantificata dalla Giunta Municipale.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Spetta al dipendente degli Uffici Demografici, presente alla celebrazione in supporto all'Ufficiale Celebrante, segnalare al responsabile dell'Ufficio di Stato Civile i fatti di cui ai commi precedenti, individuandone, possibilmente, gli autori.

## **Articolo 9 – Matrimoni in luoghi di proprietà dei privati**

La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà individuare strutture private idonee alla celebrazione di matrimoni civili presso siti che anche se esterni alla casa comunale siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni, aventi carattere di pregio architettonico, paesaggistico, storico e culturale.

In ogni caso, qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati dal presente regolamento all'art 2, a causa di documentata infermità o altro impedimento rilevante, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

## **Articolo 10 – Servizi non erogati**

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

In caso di sopraggiunte condizioni meteo che rendano impossibile la celebrazione all'aperto, il comune si impegna a spostare il matrimonio presso altro immobile, concordato con gli sposi, tra quelli disponibili e destinati allo svolgimento della cerimonia, nei tempi necessari allo spostamento. In questo caso non si ha diritto a nessun rimborso.

## **Articolo 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

## **Articolo 12 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.